

COMUNICATO STAMPA

**Mecenatismo a due vie per l'Art bonus
Trasferimento diretto di denaro o pagamento delle fatture**

Fisco soft per il mecenatismo culturale, anche senza il trasferimento diretto di fondi agli enti pubblici territoriali, ma a condizione che il beneficiario provveda al pagamento delle fatture per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico oggetto dell'intervento. Dunque, anche le fondazioni bancarie, il cui statuto prevede espressamente l'intervento nel territorio di riferimento attraverso l'erogazione di contributi e la promozione di iniziative, e che hanno prescelto il settore d'intervento dell'arte, attività e beni culturali, possono accedere al regime fiscale dell'Art bonus pur non trasferendo direttamente somme di denaro, ma a condizione che si facciano comunque carico esclusivo dell'esecuzione di progetti di restauro e valorizzazione di beni culturali, inclusi i relativi oneri finanziari e organizzativi, sulla base di protocolli d'intesa *ad hoc* stipulati con gli enti pubblici territoriali. E' quanto chiarisce la Risoluzione 87/E di oggi dell'Agenzia delle Entrate che, rispondendo ad un interpello e condividendo il parere, per competenza, con lo stesso Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rileva come in questo caso l'importo e la destinazione della donazione vengano di fatto previamente identificati nei protocolli d'intesa, cosicché l'erogazione liberale oggetto del beneficio legato all'Art bonus è quantificata a monte, come somma già determinata, e dunque assimilabile a tutti gli effetti ad una erogazione in denaro.

L'assenza del lucro apre la porta al credito d'imposta – In particolare, continua il documento di prassi, la natura dell'iniziativa intrapresa dalle fondazioni bancarie, come connotata, rileva come una operazione riconducibile alla categoria del mecenatismo, e questo perché perseguendo una specifica finalità statutaria erogando contributi e promuovendo nel territorio iniziative nei settori dell'arte e dei beni culturali, esse non intervengono con uno scopo lucrativo, che invece è proprio di una forma di intervento come, per esempio, quella legata alle sponsorizzazioni. Dunque, spiega la Risoluzione, non viene meno il meccanismo della liberalità che consente di fruire del credito d'imposta, e questo nonostante il mancato trasferimento di denaro dalla fondazione bancaria all'ente pubblico territoriale, in quanto le somme sono predeterminate a monte nei protocolli d'intesa siglati tra le parti.

Roma, 15 ottobre 2015